



Provincia di Cremona

Settore Ambiente e Territorio

Corso Vittorio Emanuele II, 17 – 26100 Cremona

tel. 0372 – 4061

casella PEC: protocollo@provincia.cr.it

Il numero e la data di protocollo del presente documento sono contenuti nel file di segnatura xml

Rif. prot. prec. n. 15233 del 23/02/2024

SERVIZIO AREE NATURALI PROTETTE, ENERGIA E RIFIUTI

OGGETTO: D.Lgs 42/04, D.Lgs. 34/18, L.R. n. 12/05 – Istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica in **procedura ordinaria** per la trasformazione definitiva di una porzione di bosco radicato in Comune di Crema, al Fg 12, mapp. 74, 200, 266, 822, 591/p, 592/p, 593 e al Fg 4, mapp. 116/p, 121/p, 496/p, 542/p, 544/p, 546/p, 548/p.

Rapporto tecnico

In data 23/02/2024, prot. 15233, è stata presentata la richiesta di Autorizzazione Paesaggistica in materia forestale in procedura ordinaria, a perfezionamento della precedente comunicazione del 22/01/2024, prot. prov. 5431, a firma dell'Ing. Paolo Vailati, Dirigente Area 4 – Servizi Tecnici del Comune di Crema, relativa alla realizzazione del progetto “Parco ex Pierina -Via Bramante - Riqualificazione”, che comporta l'occupazione parziale di superfici appartenenti al soprassuolo boscato che caratterizza l'area in discussione; il bosco, limitatamente alle aree di intervento, risulta radicato al Fg 12, mapp. 74, 200, 266, 822, 591/p, 592/p, 593 e al Fg 4, mapp. 116/p, 121/p, 496/p, 542/p, 544/p, 546/p, 548/p (desunti dalla consultazione della cartografia ambientale poiché non indicati nel progetto presentato), per complessivi 32.000 m² e la superficie da trasformare ammonta a 1.800 m² (calcoli effettuati da questi Uffici poiché non evidenziati nella documentazione trasmessa).

La documentazione tecnica allegata all'istanza, a firma dell'Arch. Marco Venturelli e dal Dott. Agr Giambattista Merigo, risulta sostanzialmente conforme, in linea generale, a quanto previsto dalla normativa di settore.

Descrizione dell'area

Come illustrato nella Relazione tecnica allegata all'istanza, l'area denominata “Ex-Pierina”, ubicata nel settore settentrionale del nucleo urbano della Città di Crema ad una distanza pari a circa 1,5 km dal centro storico, occupa una superficie di circa 100.000 m² di proprietà del Comune di Crema.

All'interno di tale area si localizzano alcuni manufatti: la Cascina Pierina, una corte definita da due corpi di fabbrica principali con giacenza est-ovest e delimitata ad ovest da una barchessa, ad est da un muro di recinzione, che insiste su di una superficie complessiva di 3.380 m² circa; un piccolo manufatto definito da un impianto ad “L” della superficie di 120 m² circa; una pensilina “coperta” in ferro di superficie pari a 40 m² circa.

È presente anche un bacino artificiale, attualmente colonizzato da vegetazione arborea spontanea utilizzato in passato per gare di pesca sportiva.

L'area è interessata da un progetto di sistemazione (Progetto denominato “Parco ex Pierina -Via Bramante - Riqualificazione- C.U.P. B97H21002310001), finanziato dall'UE nell'ambito degli interventi PNRR (M5,C2.2,I2.1).

L'area è caratterizzata anche dalla presenza di superfici riconducibili alla definizione di bosco. La vegetazione boschiva ha progressivamente colonizzato gli spazi aperti (il processo risulta ancora in corso in alcune porzioni del sito).

Al riguardo erano già stati emessi precedenti provvedimenti, già richiamati nella Conferenza dei Servizi del 15 gennaio u.s., richiesta dal Comune di Crema ed a cui hanno altresì partecipato la

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Mantova e Lodi, la Soprintendenza Speciale per il PNRR e l'AFCP Val Padana; si riporta al riguardo un estratto dei contenuti del verbale della CdS citata.

“- Il Comune di Crema in data 13/3/2003, ha richiesto alla Provincia un parere circa l'individuazione a bosco delle aree che insistono nel complesso denominato “Cascina Pierina”. La Provincia di Cremona, a seguito di sopralluogo trasmette, in data 20/3/2003, la planimetria delle superfici boscate presenti sull'area della cascina.

Per parte delle aree in discussione, su istanza dello stesso Comune di Crema, questa Provincia ha rilasciato autorizzazione paesaggistica e forestale (provvedimento n. 108/2003) relativamente alla richiesta di eliminazione di vegetazione arborea ed arbustiva ascrivibile a definizione di bosco, ai sensi dell'allora vigente norma nazionale e regionale, per opere da eseguirsi limitatamente sul Fg 4 mapp. 544p (area laghetto per pesca sportiva). Si fa osservare che il medesimo provvedimento, in accoglimento a quanto espresso dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Brescia Cremona e Mantova, ha negato l'autorizzazione all'eliminazione della vegetazione boscata lungo il perimetro dei mapp. 74 e 266 in quanto “la vegetazione sui mappali 74 e 266 oltre a costituire un ambito in avanzata fase di rinaturalizzazione, presenta un notevole interesse dal punto di vista paesistico ambientale, quale residuo di paesaggio agrario tradizionale” (Sostanzialmente, nel parere, la Soprintendenza ha disposto che su tale mappale la vegetazione dovesse essere mantenuta).

- A seguire, a cura del comune di Crema, nel novembre 2003, risulta pervenuta una richiesta di taglio di esemplari morti o non recuperabili nell'ambito di interventi di riqualificazione del bosco radicato al Fg 12 mapp. 74 e 266. La Provincia ha concesso il nulla osta per interventi silvo-culturali ex L.R. 8/76.

- Nel febbraio 2004, la Provincia, su richiesta del Comune di Crema, ha rilasciato provvedimento n. 36/2004 di autorizzazione paesaggistica per la trasformazione di una porzione di bosco sul Fg. 12 mapp. 591.

- Nel settembre 2012 il Comune di Crema, nell'ambito di interventi di riqualificazione ambientale dell'area ex cascina Pierina, in attesa di elaborare un progetto complessivo, ha richiesto l'attivazione del laghetto presente sul map. 544 del Fg. 12 per attività di pesca sportiva, prevedendo la ripulitura del solo alveo e della sponda del medesimo dalla vegetazione spontaneamente cresciuta in tale ambito. La Provincia con nota del 30/10/2012 ha ribadito che l'intervento richiesto si configurava come intervento di trasformazione del bosco e che poteva essere realizzato solo a seguito di rilascio di specifica autorizzazione paesaggistica e forestale ex D.Lgs. 227/07, D. lgs. 42/2004 e L.R. 31/08.

- Nell'aprile 2013, il Comune di Crema ha richiesto chiarimenti in merito a possibili attività di taglio e manutenzione della vegetazione presente nel comparto denominato cascina Pierina, a cui, previo sopralluogo dell'ufficio preposto, la Provincia ha dato riscontro inviando un estratto cartografico delle aree boscate presenti sull'area in questione, allo scopo di indicare con maggiore precisione quali fossero i nuclei di vegetazione riconducibili alla definizione di bosco.

- Nell'ottobre 2014, la Provincia invia tramite e-mail la carta aggiornata relativa all'individuazione del bosco a seguito del sopralluogo eseguito in data 1/07/2014.

- Nel maggio 2016, il Comune di Crema ha chiesto a questa Provincia un parere per l'utilizzo dell'area per l'attività sportiva di enduro, la Provincia ha espresso il proprio nulla osta purché le superfici destinate alla pista non andassero ad interessare le aree boscate gravate da vincolo paesaggistico, così come individuate nel 2013.

Ne consegue che, già a partire dal 2003 sull'area denominata Cascina Pierina risultavano presenti superfici gravate dal vincolo del bosco sotto il profilo paesaggistico, attualmente riferibile al D.Lgs. 42/2004.”

Le superfici boscate presenti nel complesso delle aree interessate dall'intervento di “riqualificazione”, benché non indicate nella relazione paesaggistica, ammontano, dai calcoli effettuati da questo Ufficio, ad oltre 32 ha.

Descrizione delle opere richieste

Nel progetto di riqualificazione, sono previsti percorsi ciclo-pedonali, aree da destinarsi alle attività sportive ed aree di sosta attrezzate.

Per i percorsi sono previste diverse sezioni gerarchiche; maggiore per le “diagonali” di attraversamento e collegamento con la rete urbana (larghezza max 3,60 m, min. 2,50 m), minore per i restanti percorsi e circuiti interni al parco (larghezza max 1,80 m, min. 1,50 cm).

Le lavorazioni propedeutiche alla realizzazione dei percorsi prevedono uno scavo per una profondità non superiore ai 30 cm, la posa di una georete dreno-protettiva in polietilene sul fondo dello scavo per la separazione degli strati, la formazione del sottofondo con misto naturale di cava per uno spessore pari a 20 cm circa e la finitura con graniglia di calcestruzzo misto cementato di colore rosso dello spessore di 10 cm.

Anche per le aree di sosta attrezzate sono previste un’analoga fase preparatoria e la posa finale di calcestruzzo.

Una parte di queste strutture, compreso un campo da tennis, ricade entro il perimetro del bosco e, trattandosi di una trasformazione del suolo forestale, deve essere valutata ed autorizzata per gli aspetti paesaggistici.

Le porzioni di suolo boscate interessate dalla realizzazione delle strutture sopra descritte, delle quali non viene fornita, nella relazione paesaggistica, una precisa misura, sono state calcolate da questo ufficio in circa 1.800 m² complessivi.

Interventi compensativi proposti

L’imboschimento compensativo riguarderà una superficie di circa 1.800 m², di estensione analoga a quella oggetto di trasformazione, collocata nell’immediata adiacenza dell’area a bosco esistente, nel settore centrale della zona verde, identificata nelle tavole allegate al progetto.

L’area oggetto di imboschimento ingloberà una ulteriore superficie, di circa 1400 m², attualmente incolta ma che manifesta la tendenza ad essere colonizzata da rinnovamento spontaneo di essenze arboree e arbustive e che verrà destinata a bosco di neoformazione e porzioni del bosco originario che verrebbero rese discontinue, rispetto al corpo principale, dalla realizzazione dei percorsi. Nel complesso quindi, le future superfici destinate a bosco ammonterebbero a 3.200 m², inglobando porzioni alberate ed aree di recente colonizzazione che altrimenti non raggiungerebbero la dimensione di bosco.

La localizzazione delle aree destinate alla compensazione forestale, appare coerente con i principi contenuti nel D. lgs. 34/18 e, dal punto di vista tecnico, risulta adeguata ad ospitare interventi di imboschimento.

Relativamente alle specie utilizzate per l’impianto forestale, il progetto prevede la piantumazione di una consociazione arborea ed arbustiva autoctona, che si ricorda dovrà essere certificata e di provenienza locale.

Il progetto prevede di realizzare un impianto riferibile alla tipologia forestale “Quercocarpineti della bassa Lombardia” (classificazione ERSAF Lombardia), costituita da farnia (*Quercus robur*) in associazione con carpino bianco (*Carpinus betulus*), acero campestre (*Acer campestre*) e frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*); lo strato arbustivo comprenderà il biancospino (*Crataegus monogyna*), il sanguinello (*Cornus sanguinea*), il sambuco nero (*Sambucus nigra*), il Pallon di maggio (*Viburnum opulus*), la frangola (*Frangula alnus*) e la ginestrella (*Genista tinctoria*).

La frangola ed il pallon di maggio sono però specie che gradiscono una spiccata umidità del terreno (nel caso della frangola anche una abbondante presenza di sostanza organica, come quella che caratterizza i suoli idromorfi delle paludi interrate) e sono più tipiche di formazioni vegetazionali igrofile (*Alnion glutinosae*; *Salicion albae*; *Alno padion*; ecc); si suggerisce di utilizzarle solo se si rilevano situazioni particolari del terreno (ad es, bassure dove periodicamente ristagni l’acqua, senza permanervi troppo a lungo).

Si suggerisce di introdurre il nocciolo (*Corylus avellana*) tra le specie arbustive da utilizzare, considerata la sua naturale presenza nei consorzi forestali naturali del cremasco ed il fatto che i suoi frutti sono assai graditi ad alcune specie faunistiche (scoiattolo, moscardino, ghiandaia, cinciarella, ecc).

L’impianto avrà una densità di 1.300 piante/ha.

A completamento dell’impianto forestale e a protezione del postime forestale piantumato è previsto l’utilizzo di biodisco pacciamante, di cannuce segnalatrici e di shelter.

Nella progettazione sono previsti successivi interventi di cura e manutenzione dell’impianto

forestale per tre anni, attraverso lo sfalcio della componente erbacea oltre ad interventi di irrigazione.

A tale proposito, oltre a ricordare che le cure colturali dovranno essere protratte fino alla piena affermazione dell'impianto forestale, quindi anche ben oltre i tre anni di manutenzione previsti dal progetto (almeno 5 anni), dovrà essere previsto, al termine della prima stagione vegetativa successiva all'impianto, la sostituzione delle eventuali fallanze, che non potranno in ogni caso superare il 10% del totale del postime forestale piantumato.

Aspetti normativi

Per quanto attiene alle regole generali rispetto alla trasformazione dei boschi, l'intervento proposto, ai sensi dell'art. 4 e art. 8 del D.lgs. 31/'18 e dell'art. 146 D.lgs. 42/'04, è soggetto ad autorizzazione paesaggistica in procedura ordinaria di competenza di questa Provincia, ai sensi dell'art. 80 della L.R. 12/'05 e successivamente, per gli aspetti di competenza di Regione Lombardia, ad eventuale autorizzazione forestale ai sensi della L.R. 31/'08.

Gli strumenti pianificatori (PTR, PTCP, RER, REP e PGT), valutati dagli Uffici, rispetto all'intervento proposto, sembrano consentire dal punto di vista paesaggistico la "trasformazione" dell'area boscata per le finalità in discussione.

Sotto il profilo paesaggistico, valutate le motivazioni dell'intervento, gli strumenti di pianificazione sovraordinati nonché le opere di compensazione e di mitigazione proposte, la trasformazione di questa porzione di bosco si può in linea generale ritenere ammissibile.

Si ritiene opportuno tuttavia valutare ed approfondire, con la Commissione del Paesaggio, eventuali problematiche di natura paesaggistica, connesse all'intervento proposto, ed in particolare:

- rimarcare che, come già segnalato al Comune di Crema in occasione della richiesta di chiarimenti trasmessa in data 01/02/2024 (prot. Prot. 8724), le aree sottoposte a contenimento del rovo (punto 6.2 della relazione paesaggistica), devono restare destinate alla libera espressione del valore biologico del bosco ("salvaguardia delle foreste nella loro ... diversità ecologica...", sancita dall'art. 2 del D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34) e si raccomanda di sospendere gli interventi di controllo dopo un congruo lasso di tempo (ad es. 5 anni in analogia con le manutenzioni).
- ribadire che i dichiarati "interventi di manutenzione sull'impianto arboreo esistente", e soprattutto le operazioni di rimozione degli esemplari ritenuti in condizioni vegetative non accettabili, pericolanti, ammalorati, con gravi anomalie strutturali che ne mettono a rischio la stabilità e che pregiudicano la fruibilità dei percorsi, ecc., restano interventi di carattere forestale soggetti alla relativa disciplina di settore.
- raccomandare che, per le porzioni di bosco meno prossime alle aree intensamente fruite, sia garantita una gestione più spiccatamente naturalistica, al fine di assicurare, anche in tal caso, la libera espressione del già richiamato valore biologico del bosco ("salvaguardia delle foreste nella loro ... diversità ecologica...").

IL TECNICO

dott. Franco Lavezzi

IL REFERENTE DELLA PRATICA

p.a. Anna Trabucchi

IL CAPOSERVIZIO

dott.ssa Dott.ssa Barbara Pisaroni

(documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs 82/2005 e s.m.i.)